

Oggetto: Esercizio Finanziario 2013 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi urbani .Determinazione aliquote.

Letta la relazione istruttoria che precede, che si condivide in pieno e si intende qui integralmente riportata;

Vista la normativa in materia e in particolare l'articolo 10 del d.l. n. 35 del 8 aprile 2013, che al comma 2 per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;operano le seguenti disposizioni:

1. la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
2. ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
3. la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

Considerato che l'approvazione del bilancio di previsione annuale 2013 è stata fissata nel termine ultimo del 30 SETTEMBRE prossimo;

Ritenuto urgente e improrogabile assicurare al Comune la disponibilità, nei tempi più brevi consentiti, delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti;

Vista la legislazione vigente

DELIBERA

1. Di riconfermare, per il solo anno 2013, nelle more dell'emanazione del relativo regolamento comunale e della definizione del piano finanziario del servizio di smaltimento dei rifiuti, il tributo di cui all'articolo 14 del d.l. n. 201/2011, come modificato dal d.l. n. 35/2013, sarà applicato sulla base dei criteri osservati per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 507/1993 dovuta per l'anno 2012 e relativo regolamento comunale di attuazione;

2. di stabilire che il tributo sarà versato al Concessionario della riscossione Ge.Se.T. Italia S.p.A., in tre rate;
3. di stabilire che il conguaglio della TARES, calcolato in base ai criteri di cui al richiamato articolo 14 del d.l. 201/2011 ed alla emananda regolamentazione comunale, sarà effettuato in occasione del pagamento della terza rata unitamente alla maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili da attribuire alle casse dello Stato;
4. di dare mandato alla società Ge.Se.T. Italia S.p.A, Concessionario del servizio, di predisporre e inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento per la riscossione degli importi TARES (o TIA1 o TIA2) da versare in acconto, da elaborare utilizzando le modalità di determinazione ed i modelli di pagamento relativi alla TARSU;
5. di dare mandato alla società Ge.Se.T. Italia S.p.A di predisporre ed inviare ai contribuenti, nei termini utili ed idonei a consentire che il versamento degli importi a titolo di TARES dovuti a saldo per l'anno 2013 e la indicazione dell'importo TARES residuo da corrispondere a saldo ottenuto per differenza tra i suddetti importi;
6. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2013 ;
7. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune;
9. di riconoscere alla deliberazione l'immediata eseguibilità, ai sensi del Tuel.



Comune di Volla

PROVINCIA DI NAPOLI

VIA ALDO MORO, TEL.:081.2585111 - FAX 081.7744989, E-mail: comvolla@virgilio.it

ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE

Dott. ROMANO Francesco

SEDE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: Esercizio Finanziario 2013 – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi urbani

L'articolo 14 del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES - in vigore dal 1° gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Il tributo, nei suoi criteri applicativi, molto simile alla TARSU (*oppure TIA1 o TIA2*) abrogata alla medesima data 1° gennaio 2013, prevede una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei detti costi per i servizi indivisibili dei comuni;

Le numerose perplessità sollevate, tuttavia, dalla formulazione della richiamata normativa e l'instabilità dell'attuale quadro politico, hanno indotto il legislatore con l'articolo 10 del d.l. n. 35 del 8 aprile 2013 a modificare l'articolo 14 del richiamato d.l. n. 201/2011 consentendo ai comuni per il solo anno 2013 -nelle more di ulteriori modifiche legislative e della regolamentazione comunale da proporre nei termini dell'approvazione del bilancio di previsione - di deliberare la scadenza ed il numero di rate della nuova tassa, attribuendo interamente allo Stato la maggiorazione 30 centesimi al mq, di cui al citato articolo 14, salvo congruaggio da effettuare con l'ultima rata prevista.

Il pagamento della prima rata non potrà avvenire, comunque, prima di trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione anzidetta sul sito web del comune oltre che sul portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del citato d.l. n. 201/2011.

Preso atto che con legge 228 del 24.12.2012 è stato differito al 30.06.2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali , poi ulteriormente differito al 30/09/2013 per effetto del D.L n. 35/2013 convertito in legge 6 giugno 2013 n. 64 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs . n. 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data.

T.Q.P.

Per l'anno in corso il tributo potrà essere versato , sulla base dei criteri applicati per la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti dovuta per l'anno 2012, salvo conguaglio da effettuarsi in occasione della terza ed ultima rata quantificata sulla base dell'articolo 14 del d.l. n. 201/2011, adeguatamente recepito dalla regolamentazione comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO
Dott. Domenico Cutolo